

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** e la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, Adele Nunnari e Nicola Terra, si è riunito il 18 novembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(68) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER TACCONE (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), MASSIMILIANO TACCONE (Consigliere e Legale rappresentante p.t. della Società US Avellino 1912 Srl), Società US AVELLINO 1912 Srl - (nota n. 3025/161 pf 16-17 GT/gb del 26.9.2016).

Il deferimento

Con provvedimento prot. 3025/161pf16-17/GP/gb in data 26 settembre 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Sig. Taccone Walter, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 Srl;
- Sig. Taccone Massimiliano, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 Srl:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 1) del C.U. 367/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Serie B 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 24 giugno 2016, gli importi di cui ai debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 dovuti nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società US Avellino 1912 Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccone Walter, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 Srl, dal Sig. Taccone Massimiliano, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società US Avellino 1912 Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 1) del C.U. 367/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Serie B 2016/2017, per non aver corrisposto, entro il 24 giugno 2016, gli importi di cui ai debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 dovuti nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere sopra indicati.

Le memorie difensive

I Sig.ri Sig. Taccone Walter e Taccone Massimiliano e la Società US Avellino 1912 Srl, hanno fatto pervenire tre distinte memorie difensive analoghe per i contenuti nelle quali evidenziano:

- la acclarata assenza in capo ai deferiti della *“benché minima inadempienza stante la pendenza di lite non temeraria dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna”*;
- che alla scadenza del 24/6/2016 la US Avellino 1912 Srl ha documentato alla Co.Vi.So.C. la esistenza della controversia internazionale con il Fulham FC Limited concernente il calciatore Sig. Marcello Trotta;
- che tale controversia si sarebbe conclusa con un accordo transattivo recepito anche dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

Concludono chiedendo il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati.

Il dibattimento

Alla udienza del 18 novembre 2016, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Taccone Walter la sanzione 6 (sei) mesi di inibizione, per il Sig. Taccone Massimiliano la sanzione 6 (sei) mesi di inibizione e per la Società US Avellino 1912 Srl la sanzione della penalizzazione di n. 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel campionato in corso.

Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti i quali si sono riportati alle argomentazioni difensive esposte nelle memorie ritualmente depositate chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Motivi della decisione

Il deferimento è infondato e va rigettato.

Con la nota in data 9/8/2016, la Co.Vi.So.C. ha rilevato che alla data del 24/6/2016 l'Avellino, *“secondo quanto previsto dal Titolo I), par. I), lett. D), del Comunicato Ufficiale 367/A del 26/4/2016”* non ha provveduto al pagamento dei debiti scaduti alla data del 31/3/2016, nei confronti di Società affiliate a Federazioni estere, relativi ad acquisizioni internazionali di calciatori. Nello specifico l'Avellino non avrebbe versato quanto dovuto al

Fulham FC Limited per la cessione del calciatore Trotta secondo quanto previsto dal contratto sottoscritto in data 8/1/2015.

Il detto contratto di cessione evidenzia la esistenza di due tipi di pagamenti previsti in capo al cessionario Avellino, quello "fisso" conseguente alla cessione del calciatore Trotta e quello "variabile" esigibile dalla cedente in caso di ulteriore vendita del calciatore (da parte della cessionaria) ad altro sodalizio sportivo ed ottenimento di un profitto da parte dell'Avellino.

I due pagamenti - quello fisso e quello variabile - hanno, secondo quanto previsto dal contratto, una esigibilità differente: la quota fissa è ottenibile a seguito della vendita, punto 3.2 del contratto; quella variabile, secondo i punti da 3.3 a 3.8, è subordinata alla ulteriore vendita del calciatore a terzi, all'ottenimento di un profitto da parte dell'Avellino ed alla richiesta di pagamento da parte del Fulham all'Avellino.

La documentazione in atti se da un lato conferma la esigibilità della quota fissa, attesa sia la esecuzione del contratto di cessione del calciatore Trotta sia la esistenza del giudizio poi transatto avente ad oggetto il saldo della quota fissa, dall'altro esclude la esigibilità della quota variabile.

Non risulta in atti la richiesta che il Fulham avrebbe dovuto inoltrare all'Avellino per ottenere il versamento della quota variabile, peraltro non determinata nel suo ammontare.

Alla luce di quanto esposto questo Tribunale ritiene rispondente agli adempimenti previsti dal C.U. 367/A del 2016, la comunicazione in data 24/6/2016, inviata dall'Avellino alla Co.Vi.So.C.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

(70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA FRANCESCA TARDELLA (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), MARCO NACCIARRITI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), ROBERTA TOGNETTI (Consigliere e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), FABRIZIO GIUSTOZZI (Consigliere e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), ROBERTO FIORETTI (Consigliere e Legale rappresentante p.t. della Società SS Maceratese Srl), Società SS MACERATESE Srl - (nota n. 3024/159 pf16-17 GP/blp del 26.9.2016).

Il deferimento

Con provvedimento prot. 3024/159pf16-17/GP/blp in data 26 settembre 2016, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Sig.ra Tardella Maria Francesca, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl:
- Sig. Nacciarriti Marco, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl:
- Sig.ra Tognetti Roberta, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl:

- Sig. Giustozzi Fabrizio, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl:

- Sig. Fioretti Roberto, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il 7 luglio 2016, al ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2015 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2015 sopra indicato. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 30 giugno 2016, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo fino al mese di aprile 2016 e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo fino al mese di maggio 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

c) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il 30 giugno 2016, al pagamento del debito IVA relativo all'anno d'imposta 2015 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito IVA sopra indicato. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- Società SS Maceratese Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Tardella Maria Francesca, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, dal Sig. Nacciarriti Marco, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, dalla Sig.ra Tognetti Roberta, Consigliere e legale

rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, dal Sig. Giustozzi Fabrizio, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, e dal Sig. Fioretti Roberto, Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Maceratese Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per non aver provveduto, entro il 7 luglio 2016, al ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2015 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto ripianamento complessivo della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31 dicembre 2015 sopra indicato;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per non aver corrisposto, entro il 30 giugno 2016, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo fino al mese di aprile 2016 e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo fino al mese di maggio 2016, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per non aver provveduto, entro il 30 giugno 2016, al pagamento del debito IVA relativo all'anno d'imposta 2015 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito IVA sopra indicato.

Le memorie difensive

La Signora Tardella Maria Francesca e la Società SS Maceratese Srl, hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenziano:

- che il sodalizio sportivo, disputando per la prima volta un campionato di Lega Pro, si è trovata a doversi confrontare con una regolamentazione più articolata e complessa;
- che alle contestazioni mosse la SS Maceratese ha immediatamente rimediato effettuando: in data 14.7.2016, il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps; in data 15.7.2016, il pagamento del debito IVA anno di imposta 2015;
- in relazione al ripianamento della carenza patrimoniale, la erronea indicazione sulla determinazione del patrimonio sociale, non avendo la SS Maceratese correttamente inserito nella voce patrimonio gli investimenti sostenuti per gli impianti sportivi. A seguito della rideterminazione del patrimonio sociale, la "carenza patrimoniale" si sarebbe ridotta in € 34.291,00, importo "ripiantato" - entro il termine del 7/7/2016 - attraverso il versamento

infruttifero del socio di maggioranza Piangiarelli Gianni di € 35.000,00 effettuato in data 7.7.2016.

Concludono chiedendo, in via principale, il proscioglimento dei deferiti, in subordine la applicazione del minimo della sanzione per le ragioni esposte nel merito.

Il Sig. Nacciarriti Marco ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale evidenzia:

- di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore e consigliere della SS Maceratese sin dal 18/4/2016, così come documentato dalla allegata raccomandata;
- che le contestazioni mosse alla SS Maceratese derivano da fatti successivi alle proprie dimissioni;
- che la SS Maceratese Srl non ha provveduto a comunicare alla competente Camera di commercio le dimissioni del deferito, pur avendo quest'ultimo trasmesso specifica comunicazione in tal senso.

Conclude chiedendo il proscioglimento del Sig. Marco Nacciarriti dagli addebiti contestati.

I Signori Tognetti Roberta, Giustozzi Fabrizio e Fioretti Roberto, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla udienza del 18 novembre 2016, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Sig.ra Tardella Maria Francesca la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) [6 (sei) mesi sanzione base più 2 (due) per la continuazione], per il Sig. Nacciarriti Marco la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) [6 (sei) mesi sanzione base più 2 (due) per la continuazione], per la Sig.ra Tognetti Roberta la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) [6 (sei) mesi sanzione base più 2 (due) per la continuazione], per il Sig. Giustozzi Fabrizio la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) [6 (sei) mesi sanzione base più 2 (due) per la continuazione] e per il Sig. Fioretti Roberto la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) [6 (sei) mesi sanzione base più 2 (due) per la continuazione] e per la Società SS Maceratese Srl la sanzione della penalizzazione di punti n. 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Sono comparsi i difensori della Sig.ra Tardella Maria Francesca e della SS Maceratese Srl i quale si sono riportati alle argomentazioni difensive esposte nella memoria ritualmente depositata chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Gli Avv.ti Giancarlo e Massimo Nascimbeni hanno depositato il mandato difensivo sottoscritto dai Sigg.ri Tognetti Roberta e Fioretti Roberto evidenziando che detti deferiti pur rivestendo la carica di Consiglieri non hanno la rappresentanza legale della Società. Hanno quindi chiesto il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati.

Per il deferito Giustozzi Fabrizio è comparso l'Avv. Olindo Dionisi il quale ha evidenziato la carenza di rappresentanza della Società in capo al Sig. Giustozzi concludendo per il proscioglimento del deferito.

Nessuno è comparso pe il Sig. Nacciarriti.

Motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato.

In merito alla posizione del Sig. Nacciarriti va rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa del deferito conferma le dimissioni rassegnate dal Nacciarriti a mezzo della raccomandata A.R., in data 18/4/2016, inviata alla SS Maceratese presso la sede legale ed al legale rappresentante Tardella. Dette raccomandate sono state ricevute da tutti i destinatari così come risulta dalle cartoline prodotte. Di più. Stante la mancata comunicazione da parte della Maceratese al Registro delle Imprese delle menzionate dimissioni, il deferito ha inviato un pec in data 2/11/2016, con la quale ha invitato la Maceratese a provvedere alla immediata comunicazione delle dimissioni. Va quindi esclusa la responsabilità del Sig. Nacciarriti dagli addebiti contestati.

Va, inoltre, rilevato che la Società deferita, come risulta dalla visura storica depositata dai difensori della stessa, è legalmente rappresentata dalla Sig.ra Tardella Maria Francesca, nonché dal Sig. Roberto Fioretti per specifiche attività, tra cui "rapporti con la Co.Vi.So.C.". Va quindi esclusa la responsabilità dei Sig.ri Tognetti Roberta e Giustozzi Fabrizio dagli addebiti contestati.

La documentazione agli atti conferma gli inadempimenti contestati alla Maceratese dalla Procura Federale.

Con la nota in data 9/8/2016, la Co.Vi.So.C. ha segnalato di aver riscontrato la inosservanza della Maceratese, nel termine di cui al Titolo I) del C.U. n. 368/A del 2016, ai seguenti adempimenti:

- mancato ripianamento della carenza patrimoniale;
- mancato pagamento delle ritenute Irpef (fino al mese di aprile) e contributi INPS (fino al mese di maggio);
- mancato pagamento del debito IVA anno di imposta 2015.

La difesa svolta dalla Maceratese in relazione alla contestazione n. 1 non può essere accolta per le seguenti ragioni.

L'inserimento, per la determinazione del rapporto PA, di investimenti relativi all'impiantistica sportiva per l'esercizio dell'attività calcistica è una scelta che viene effettuata dalla Società; scelta non contestabile da parte dei competenti Organi della Federazione. Il mancato inserimento degli investimenti per gli impianti ha quindi portato ad una carenza patrimoniale per € 245.667,00, non ripianata nei termini previsti ma solo in epoca successiva a seguito della contestazione mossa da Co.Vi.So.C.

Non può trovare accoglimento quanto affermato dalla difesa della Maceratese in relazione alla rideterminazione del parametro PA in considerazione del costo degli investimenti relativi all'impiantistica sportiva in quanto questi nella dichiarazione resa non erano stati indicati.

A tutto voler concedere, anche rideterminando la carenza patrimoniale in € 34.291,00 anziché in € 245.667,00, continuerebbe a sussistere in capo alla deferita - alla data del 7/7/2016 - l'inadempimento contestato. Ed infatti, differentemente da quanto affermato nella memoria depositata dal difensore della Maceratese, alla data del 7.7.2016 la Maceratese non aveva ripianato alcunché in quanto il versamento del socio di maggioranza Gianni Piangiarelli della somma di € 35.000,00 è avvenuto con bonifico bancario disposto in data 8.7.2016, così come risulta dal documento allegato al n. 11 del

deferimento. Anche in questa ipotesi la SS Maceratese alla data del 7/7/2016 aveva una carenza patrimoniale non ripianata.

Del pari non possono essere accolte le difese svolte dalla Maceratese in ordine alle contestazioni nn. 2 e 3, inerenti al mancato pagamento delle ritenute Irpef (fino al mese di aprile) e dei contributi INPS (fino al mese di maggio) ed al mancato pagamento del debito IVA anno di imposta 2015.

I fatti contestati, oltre a essere ritualmente documentati dalla Co.Vi.So.C., la quale ha accertato gli inadempimenti sulla base del memorandum Deloitte & Touche (All. 6), sono stati ammessi dalla stessa difesa della deferita Maceratese.

Da ultimo si segnala che non possono essere accolte le considerazioni svolte dalla Maceratese in ordine alla propria limitata esperienza nell'esecuzione delle formalità amministrative relative al campionato di Lega Pro in quanto l'Ordinamento federale impone specifiche adempimenti da porre in essere nel rispetto delle scadenze indicate dalle Norme Federali.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie dagli addebiti contestati i Sigg.ri Nacciarriti Marco, Tognetti Roberta e Giustozzi Fabrizio e infligge alla Sig.ra Tardella Maria Francesca, al Sig. Fioretti Roberto la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto) [6 (sei) mesi sanzione base più 2 (due) mesi per la continuazione].

Infligge, altresì, alla Società SS Maceratese Srl la sanzione della penalizzazione di punti n. 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva.

(71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CIRO CHIERCHIA (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Casertana FC Srl), Società CASERTANA FC Srl - (nota n. 2985/168 pf 16-17 GT/blp del 26.9.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale,

visti gli atti del procedimento disciplinare n. 168 pf 16-17, avente a oggetto: *“Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine all'inosservanza da parte della Società Casertana FC Srl dei seguenti adempimenti previsti dal C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016: a) mancato deposito di idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00; b) mancato pagamento del debito IVA anno d'imposta 2008”*; vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 6 settembre 2016, avverso la quale i soggetti avvisati non hanno presentato memoria difensiva, né memoria sostitutiva ex art. 32 ter, comma 4, del CGS; ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che:

a) la Società Casertana FC Srl non ha depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017;

b) la Società Casertana FC Srl non ha provveduto al pagamento del debito IVA anno d'imposta 2008 entro il termine del 30 giugno 2016 e comunque non ha documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito IVA sopra indicato; ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dai soggetti di seguito indicati e vista la proposta del Collaboratore della Procura Federale, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Chierchia Ciro, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Casertana FC Srl;

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l'avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 sopra indicata. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 6) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto al pagamento del debito IVA anno d'imposta 2008 entro il termine del 30 giugno 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito IVA sopra indicato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Casertana FC Srl:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Chierchia Ciro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Casertana FC Srl, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l'avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 sopra indicata;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 6) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per non aver provveduto al pagamento del debito IVA anno d'imposta 2008 entro il termine del 30 giugno 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento del debito IVA sopra indicato.

Le memorie difensive

I deferiti hanno depositato singole memorie difensive. Il Sig. Chierchia ha chiesto il proscioglimento, ovvero in subordine l'applicazione della minima sanzione ex art. 19 co. 1 CGS, adducendo che la tardiva presentazione della garanzia a prima richiesta avvenne in epoca successiva rispetto alla sancita scadenza per ragioni connesse al coevo mutamento della compagine societaria; mentre l'omesso pagamento del debito IVA riferito all'anno 2008 non si verificò in quanto sanato dalla istanza di rateizzazione depositata il 10/06/16 e accolta dal preposto Ufficio in data 11/07/16. La Società ha rassegnato le medesime difese sostanziali, concludendo per il proscioglimento, ovvero per l'applicazione della minima sanzione ex art. 18 co. 1 CGS. Entrambi i deferiti sottolineando l'atteggiamento collaborativo posto in essere con la Procura Federale, invocavano l'adozione dei benefici sanzionatori ex art. 24 CGS.

Il dibattimento

La Procura Federale ha concluso chiedendo la declaratoria di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. **Ciro Chierchia**: mesi 7 (sette) di inibizione [pena base mesi 6 (sei) più mesi 1 (uno) per la continuazione];

per la Società **Casertana FC Srl**: 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso (un punto per ogni singola violazione).

I difensori dei deferiti hanno ribadito le ragioni trascritte nelle rispettive memorie, insistendo per il proscioglimento, in subordine per l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

Risulta dalle segnalazioni effettuate dalla Co.Vi.So.C. che la Società **Casertana FC Srl**, e per essa il menzionato Dirigente **Sig. **Ciro Chierchia****, si è resa responsabile in relazione al corretto svolgimento dei seguenti adempimenti previsti dal C.U. n. 368/A del 26 aprile 2016:

a) mancato deposito di idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00;

b) mancato pagamento del debito IVA anno d'imposta 2008.

La violazione temporale amministrativa evincibile per tabulas, risulta pacificamente provata in atti e la sua effettiva contezza viene ribadita dalla circostanza che i deferiti hanno addotto difese a discolora non convincenti, confermando l'omesso rispetto dei prescritti termini ai fini del deposito della documentazione ed esplicando soltanto l'assorbenza di un giustificabile ritardo nel deposito, che invero non appare scriminante nella forma e nella sostanza prospettate. In tal senso la effettiva realizzazione della

infrazione documentale in termini temporali, ha conferito definitiva realtà e congruità al rilievo amministrativo svolto dalla Procura Federale e degli Organi accertatori.

Traslando all'interno dell'Ordinamento federale il descritto contegno, per il dirigente è prevista la sanzione ex artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punti 6 - 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016; per la Società Casertana FC Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del CGS, è prevista la responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016; nonché la responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 6) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016. Tuttavia il perpetrato comportamento, pur essendo riconducibile a sanzione poiché contrario al precetto normativo contestato dalla Procura Federale, merita una graduazione nel contesto punitivo posto che le ragioni difensive hanno sottolineato aspetti esimenti dei quali il Tribunale deve tener conto. In merito al mancato deposito della garanzia a prima richiesta (capo a), risulta infatti che la nuova compagine societaria dopo aver svolto le rituali incombenze burocratiche concernenti il trasferimento delle quote, si premurò a breve di rilasciare la prescritta garanzia; mentre per il debito IVA 2008 (capo b), la Società predispose il 10/06/16, cioè prima della scadenza del menzionato termine, una istanza di dilazione del debito che fu oggetto di ratifica, a cura del competente Ufficio, in data 11 luglio 2016, in pratica 11 giorni dopo lo spirare del sancito termine. Tale atteggiamento incide sul temperamento della sanzione da irrogare, la cui specifica risulta trascritta nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere: al Sig. Chierchia Ciro: mesi 4 (quattro), più giorni 15 (quindici) di inibizione, per la continuazione;

alla Società Casertana FC Srl: 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso.

(95) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO PETRONI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSRL), GIANCARLO FREGGIA (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSRL), VINCENZO TAVERNITI (Consigliere delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSRL), Società AC PISA 1909 SSRL - (nota n. 4062/160 pf 16-17 GP/gb del 18.10.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 160pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza; a seguito di comunicazione di chiusura delle indagini del 6 Settembre 2016, deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 4062/160pf16/17/GP/gb, i Sigg.ri:

- Petroni Fabio, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSRL;
- Freggia Giancarlo, Vice Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSRL;
- Taverniti Vincenzo, Consigliere delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSRL

per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 11) del C.U. 367/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Serie B 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 30 giugno 2016, la garanzia a prima richiesta dell'importo di euro 800.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro lo stesso termine, l'avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell'importo di euro 800.000,00 sopra indicata. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società AC Pisa 1909 SSRL per rispondere:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Petroni Fabio, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSRL, dal Sig. Freggia Giancarlo, Vice Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSRL, e dal Sig. Taverniti Vincenzo, Consigliere delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 SSRL, come sopra descritto;

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 11) del C.U. 367/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Serie B 2016/2017, per non aver depositato, entro il 30 giugno 2016, la garanzia a prima richiesta dell'importo di euro 800.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro lo stesso termine, l'avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell'importo di euro 800.000,00 sopra indicata. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Le memorie difensive

Nei termini prescritti la Società AC Pisa 1909 SSRL ed i Sigg.ri Freggia e Taverniti si sono costituiti nel giudizio in corso con il patrocinio dell'Avv. Mattia Grassani eccependo preliminarmente l'improcedibilità del deferimento per la violazione dell'art. 32 ter comma 4 del CGS in quanto la Procura Federale non avrebbe esercitato l'azione nei termini ivi previsti.

Nel merito hanno eccepito l'insussistenza degli addebiti formulati.

Il dibattimento

All'udienza del 18 Novembre 2016 la Procura ha confermato il proprio deferimento formulando le seguenti richieste:

- per Fabio Petroni, Giancarlo Freggia e Vincenzo Taverniti sanzione dell'inibizione mesi 6 (sei) ciascuno;

per la Società AC Pisa 1909 SSRL, sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

La difesa ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità del deferimento.

I motivi della decisione

L'eccezione preliminare è fondata e va accolta.

L'art. 32 ter comma 4 del CGS, infatti, prevede che, contestualmente alla comunicazione di conclusione delle indagini, il Procuratore Federale concede un termine all'incolpato per presentare memorie o essere sentito; qualora ritenga, poi, di procedere al deferimento, procede all'esercizio dell'azione disciplinare entro trenta giorni dalla scadenza del termine concesso all'incolpato.

Nel caso di specie con la comunicazione di conclusione delle indagini - notificata agli interessati in data 6 Settembre 2016 - il Procuratore Federale concedeva agli incolpati un termine pari a cinque giorni per presentare memorie o per richiedere audizione mentre la successiva azione disciplinare è stata esercitata con atto comunicato agli odierni deferiti in data 18 ottobre 2016.

L'azione è stata esercitata, pertanto, in palese violazione dei termini sopra indicati.

La norma violata, che trova rispondenza nell'art. 44 comma 4 del CGS CONI, fissa termini che per l'art. 38, comma 6 del CGS FIGC sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati ("*tutti i termini previsti nel presente codice sono perentori*").

Tale principio è già stato sancito in recentissime pronunce di questo Tribunale (per tutte TFN-SD Com. Uff. n. 30 – s.s. 2016/2017 del 3 Novembre 2016) dalle quali questo Collegio non ha motivo di discostarsi.

Poiché l'inosservanza del termine perentorio è rilevabile d'ufficio, giusta il richiamo al processo civile contenuto nell'art. 2, comma 6 del CGS CONI, la declaratoria di irricevibilità va estesa anche alla parte (Petroni Fabio) non costituitasi nel presente giudizio e che, pertanto, non ha sollevato tale eccezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara irricevibile il deferimento nei confronti di Petroni Fabio, Freggia Giancarlo, Taverniti Vincenzo e AC Pisa 1909 SSRL.

(66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA BACCI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), FABIO BETTUCCI (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), GIANLUCA CAMPANI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESI LIBERTAS 1905 Srl) - (nota n. 3027/167 pf16-17 GP/gb del 26.9.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 167pf16-17, effettuate le attività di indagine di propria competenza; deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 3027/167pf16-17/GP/gb del 26 Settembre 2016, i Sigg.ri:

- Bacci Andrea, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl;
- Bettucci Fabio, Vice Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl;
- Campani Gianluca, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l'avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 sopra indicata. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl per rispondere:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Bacci Andrea, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, dal Sig. Bettucci Fabio, Vice Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, dal Sig. Campani Gianluca, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, come sopra descritto;

b) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l'avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00 sopra indicata.

Le memorie difensive

Nei termini prescritti gli odierni deferiti si sono costituiti nel giudizio in corso con il patrocinio dell' Avv. Sara Agostini che con un'unica memoria, ha sostenuto in primo luogo l'assenza di responsabilità dei propri assistiti in quanto la garanzia a prima richiesta è stata depositata in data 1 Luglio, con un solo giorno di ritardo e per cause non ascrivibili alla Società ed ai suoi rappresentanti bensì alla Società assicuratrice – la Nadejda Insurance Company – che ha fatto pervenire al club l'originale della polizza assicurativa in ritardo rispetto ai termini indicati dalla FIGC. Al riguardo ha depositato agli atti l'accettazione della

proposta contrattuale formulata dalla Società assicuratrice, firmata dal Bacci Andrea in data 28 Giugno.

Sotto altro profilo ha posto in evidenza che la domanda di iscrizione al campionato è stata firmata dal solo Presidente Bacci Andrea che ha dichiarato personalmente di impegnarsi a rispettare ed adempiere a tutti gli obblighi previsti ed indicati nel Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26 Aprile 2016 e, pertanto, nel caso di accoglimento del deferimento ha sostenuto che le condotte sanzionabili dovrebbero essere riferibili al solo Bacci Andrea.

Con riferimento, poi, alla posizione del Campani Gianluca ha evidenziato che lo stesso non ha poteri di rappresentanza legale e, pertanto, non avrebbe potuto porre in essere l'attività per la cui omissione è stato deferito

Il dibattimento

All'udienza del 18 Novembre 2016 la Procura, ha posto in evidenza che il contratto di garanzia depositato in giudizio dalla difesa dei deferiti è una mera bozza e non ha alcuna validità giuridica; ha confermato, pertanto, il proprio deferimento formulando le seguenti richieste:

- mesi 6 (sei) di inibizione per Bacci Andrea;
- mesi 6 (sei) di inibizione per Bettucci Fabio;
- mesi 6 (sei) di inibizione per Campani Gianluca;
- punti 1 (uno) di penalizzazione per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl, da scontarsi nel campionato in corso.

La difesa ha insistito per l'accoglimento dei motivi in memoria, evidenziando, inoltre, che la contemporanea inibizione di entrambi i soggetti dotati del potere di rappresentanza, comporterebbe la necessità, per la Società, di procedere a conferire una procura speciale a nuovi soggetti per consentire l'ordinaria gestione della Società.

I motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.

Dalla disamina degli atti appare evidente che la Società non ha ottemperato all'obbligo, indicato nel comunicato ufficiale n. 368/A del 26 Aprile del Consiglio Federale della FIGC, di depositare presso la Lega Calcio Professionistico l'originale della garanzia a favore della medesima lega, dell'importo pari ad € 350.000 entro il tassativo termine del 30 Giugno 2016.

Tale obbligo è ben evidenziato nel Titolo I, Paragrafo I), lettera D), punto 8 del predetto comunicato.

Al riguardo lo stesso comunicato chiarisce che l'inosservanza del predetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti nei punti da 2 a 10 della lettera D) sopra indicata costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento.

Orbene, ciò che rileva, pertanto è il mancato deposito della garanzia, non potendo, l'asserita responsabilità della compagnia assicurativa del ritardo dell'invio della polizza in originale, essere considerata una valida esimente.

Infatti il termine sopra indicato era ben noto da tempo agli odierni deferiti che, pertanto, avrebbero dovuto attivarsi in tempo utile per adempiere alle prescrizioni federali.

Non vi è dubbio, fra l'altro, che la polizza assicurativa fideiussoria depositata in giudizio è – come evidenziato anche dalla Procura Federale – una mera bozza e non ha alcun valore giuridico ai fini del rispetto del termine sopra indicato.

Sussiste, pertanto la responsabilità dei legali rappresentanti della Società Bacci Andrea e Bettucci Fabio che, nelle loro qualità di legali rappresentanti della Società non hanno ottemperato all'obbligo predetto, ponendo in essere una condotta chiaramente omissiva.

L'eccezione formulata dalla difesa dei deferiti, infatti, relativamente alla ritenuta responsabilità del solo Bacci Andrea è priva di pregio.

Infatti l'adempimento correlato alla presentazione della domanda di iscrizione - previsto al punto 1 della lettera D) del paragrafo I del Titolo I del più volte citato Comunicato Ufficiale n. 368/A - sottoscritta dal solo Bacci è del tutto distinto ed autonomo rispetto a quello relativo al deposito dell'originale della garanzia.

Pertanto sia il Bacci che il Bettucci avrebbero potuto tempestivamente adempiere alla prescrizione in questione poiché entrambi dotati dei necessari poteri di rappresentanza relativamente alla trattazione delle pratiche in questione, come si evince dalle visure camerali depositate in giudizio.

Deve, invece, escludersi la responsabilità del Campani Gianluca in quanto, dalle visure camerali risulta che lo stesso è fornito della legale rappresentanza della Società ma solo in relazione ad alcuni specifici poteri fra i quali non rientrano certamente quelli relativi alle vicende oggetto del deferimento.

Con riferimento all'entità delle sanzioni nei confronti dei legali rappresentanti questo Collegio ritiene possa tenersi in debita considerazione la circostanza che si sia proceduto al deposito dell'originale della garanzia con un solo giorno di ritardo.

La predetta circostanza, pur non costituendo una valida esimente in ordine alla sussistenza della responsabilità disciplinare dei deferiti, consente però di valutarne il comportamento come attenuante,

Pertanto si ritengono congrue le sanzioni di cui al dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare in parziale accoglimento del proposto deferimento:

- proscioglie il Sig. Campani Gianluca da ogni addebito;
- ritiene i Sigg.ri Bacci Andrea e Bettucci Fabio e la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl responsabili delle violazioni loro ascritte dal Procuratore Federale e irroga ai predetti le seguenti sanzioni:
- al Sig. Bacci Andrea mesi 2 (due) di inibizione;
- al Sig. Bettucci Fabio mesi 2 (due) di inibizione;
- alla Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl punti 1 (uno) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva in corso.

(69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIO ALESSI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), PIERINO TIRRI (Amministratore delegato e Legale

rappresentante p.t. della Società SS Akragas Città dei Templi Srl), Società SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl - (nota n. 3026/164 pf 16-17 GT/blp del 26.9.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
vista l'istanza congiunta della Procura Federale e della difesa dei deferiti;
rinvia la trattazione del deferimento alla riunione del 2 dicembre 2016 ore 14.
Dispone la sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

(67) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NATALE STRACUZZI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società ACR Messina Srl), PIETRO GUGLIOTTA (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), MARIO ANTONIO GROSSO (Vice Presidente vicario del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società ACR Messina Srl), PIETRO OLIVERI (Vice Presidente vicario del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl - (nota n. 3003/163 pf 16-17 GT/blp del 26.9.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
vista l'istanza congiunta della Procura Federale e della difesa dei deferiti Stracuzzi,
Gugliotta, Oliveri e ACR Messina Srl;
rinvia la trattazione del deferimento alla riunione del 2 dicembre 2016 ore 14.
Dispone la sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 CGS.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Roberto Proietti**

Pubblicato in Roma il 24 novembre 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio